

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

e col Ministro dell'Ambiente

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1989

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie  
in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - I decreti delegati che il Governo ha emanato nella prima parte del corrente anno, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, per recepire all'incirca 100 direttive comunitarie rimaste inattuato, non sono stati purtroppo sufficienti a smaltire il consistente arretrato di direttive CEE che tutt'ora attendono di essere recepite nell'ordinamento interno.

La necessità di ripianare questo passivo nei nostri rapporti con la Comunità europea è divenuta tanto più urgente dopo che, con l'Atto unico europeo, ci si propone di fare quel grande balzo in avanti, nel processo di integrazione europea, che sarà il Mercato interno da attuare entro il 1992.

L'attuazione del Mercato interno richiederà, secondo il programma della Commissione, l'emanazione di circa 300 direttive, il cui recepimento da parte dei Paesi membri non può non comportare un notevole sforzo di produzione normativa in tempi abbastanza ristretti.

La recente emanazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, consentirà, attraverso la legge comunitaria annuale, di provvedere al tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive di recentissima o futura emanazione, ma per garantire efficacia a questo strumento occorre non gravarlo dei problemi arretrati. Per eliminare definitivamente l'arretrato delle direttive inadempite il Governo si propone, invece, di provvedere mediante particolari leggi di delega, tra le quali rientra il presente disegno di legge.

Poichè le direttive da attuare investono diversi settori e molte di esse contengono discipline di particolare rilevanza economica e sociale, è parso più opportuno ripartirle, secondo criteri di omogeneità, in più iniziative legislative, anzichè accorparle indiscriminatamente in un'unica legge di delega, anche per consentire la formulazione di appropriati criteri e principi direttivi in relazione alle esigenze poste dalle varie direttive.

Con il presente disegno di legge si richiede la delega per trasporre nell'ordinamento interno due consistenti gruppi di direttive, rispettivamente concernenti l'inquinamento atmosferico ed acustico e quello delle acque, cui si accompagnano alcune altre direttive disciplinanti lo scarico di sostanze pericolose nell'ambiente in genere, considerato nei suoi diversi aspetti (atmosferico, suolo, sottosuolo, acque).

2. - L'esame delle disposizioni contenute nelle diverse direttive, condotto di concerto con le Amministrazioni aventi competenza di settore, ha consentito di stabilire che la disciplina comunitaria presenta, di norma, un elevato grado di completezza.

È perciò sembrato sufficiente condizionare l'esercizio della delega al complesso di criteri e principi direttivi d'ordine procedimentale e sostanziale, già formulato con gli articoli 16 e 18 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (riprodotti nell'articolo 3 dell'attuale disegno di legge), mentre sono stati formulati specifici criteri e principi direttivi solo con riguardo a talune direttive in materia di inquinamento idrico (si vedano al riguardo gli articoli 4 e 5).

3. - Il testo del disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 configura il procedimento di emanazione dei decreti legislativi da adottare nell'esercizio del potere delegato; il procedimento prescelto è quello già delineato dall'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Richiamandosi agli allegati alla legge, che contengono l'elencazione delle direttive da attuare, l'articolo 1 delimita altresì l'oggetto della delega; a ciò concorre ancora l'articolo 2, che dichiara estendersi la delega alle direttive modificative che risulteranno notificate allo Stato italiano nello spazio di tempo concesso per l'esercizio della potestà legislativa.

Questa estensione appare resa opportuna dall'evenienza, non infrequente, per cui singo-

li aspetti della direttiva ricevono col tempo modifiche che, senza alterare finalità e sostanza della regolamentazione, apportano aggiustamenti a procedimenti, tempi, parametri, metodi di analisi. In mancanza di una disposizione siffatta, si rischia di introdurre nell'ordinamento una disciplina in parte non più attuale.

Del contenuto dell'articolo 3 si è già detto.

L'articolo 4 enuncia un primo criterio direttivo specifico con riguardo all'inquinamento suscettibile di essere provocato alle acque sotterranee e da scarichi indiretti.

L'articolo 4 della direttiva 80/68/CEE impone agli Stati membri di prendere tutte le misure appropriate da essi ritenute necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze pericolose nelle acque sotterranee. È parso che tra tali appropriate misure andasse quantomeno prevista quella costituita da un obbligo di denuncia dell'inizio della ricerca di acque sotterranee, anche là dove l'ordinamento vigente già non la prevede (cioè fuori dai comprensori assoggettati a tutela, articoli 92 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775), così da consentire il controllo di una attività che è certamente tra quelle dal cui svolgimento con più facilità può derivare un pericolo di inquinamento.

La recente attuazione della direttiva 86/280/CEE, avutasi con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, in materia di scarichi di sostanze pericolose nelle acque, ha poi consigliato di esplicitare, come criterio direttivo, quello di considerare come disciplina generale del settore la normativa introdotta con il citato decreto, in modo da mantenere organicità alla regolamentazione nel momento in cui se ne amplia l'ambito di applicazione assoggettandovi altre sostanze.

Infine, particolari problemi ha posto il settore delle direttive in materia di biodegradabilità dei tensioattivi che figurano come componenti dei detergenti. Si tratta, nel caso, da un lato di trasporre nell'ordinamento una normativa sostanziale, parzialmente e temporaneamente derogatoria della direttiva 73/404/CEE e della legge 26 aprile 1983, n. 136, che vi aveva dato implicita attuazione; dall'altro di introdurre metodi di analisi della biodegradabilità, per cui è già previsto dall'articolo 4 della legge n. 136 del 1983 il procedimento di emanazione, che però non contempla l'intervento di uno dei Ministeri aventi competenza di settore (quello dell'ambiente) che all'epoca di entrata in vigore della legge non era stato ancora costituito.

Attraverso gli articoli 4, lettera c), e 5 da un lato è stato modificato il procedimento di emanazione di tale disciplina, rispettandone la già esistente qualificazione di norme di rango secondario, dall'altro si è ristretta la comprensività della delega alla materia regolata dalle direttive non suscettibili di ricevere attuazione nella forma ora indicata.

Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto il provvedimento non comporta direttamente minori entrate nè nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Eventuali oneri (minori entrate o maggiori spese), al momento non prevedibili nè quantificabili, dovranno prioritariamente far carico alle autorizzazioni di spesa recate da leggi di settore o in caso di assenza o insufficienza di tali autorizzazioni, al fondo di rotazione per l'attuazione della politica comunitaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Procedimento di emanazione  
dei decreti legislativi)*

1. Fermo restando il potere attribuito dalle norme vigenti di provvedere nelle relative materie con regolamento o atto amministrativo, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese negli elenchi A e B dell'allegato alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri di volta in volta interessati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

## Art. 2.

*(Oggetto della delega)*

1. La delega di cui all'articolo 1 si estende altresì alle direttive notificate allo Stato italiano entro il termine di scadenza fissato per l'esercizio della delega stessa, qualora si tratti di direttive modificatrici o integrative di quelle indicate negli allegati.

2. Se la notifica delle direttive sopravviene dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al

comma 1 dell'articolo 1 scade dopo sei mesi dalla notifica stessa.

3. Resta fermo il disposto dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

### Art. 3.

#### *(Criteri e principi direttivi generali)*

1. Salvi i criteri specificatamente dettati nell'articolo 4 ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate debbono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;

b) restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;

c) per evitare ove possibile disarmonie con le discipline vigenti concernenti i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni e dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a 3 anni, da comminare in via alternativa o congiunta; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali e la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono

a pericolo grave, ovvero a danno, l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive ed alla relativa copertura; in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Saranno altresì osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento, il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

3. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore.

## Art. 4.

*(Criteri speciali)*

1. In aggiunta a quelli enunciati all'articolo 3, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attuazione della direttiva n. 80/68, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevederà un regime di previa denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela;

b) l'attuazione delle direttive numeri 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 e 88/347, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sarà realizzata in conformità alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, integrata con i principi della direttiva quadro 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze;

c) l'attuazione delle direttive numeri 73/405, 82/242, 82/243 e 86/94, in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sarà realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 5.

## Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 4  
della legge 26 aprile 1983, n. 136)*

1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i metodi, con le relative tolleranze, per il

controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti».

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO

## ELENCO A

## INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

- 86/594 Direttiva del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
- 86/662 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
- 87/56 Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
- 87/101 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
- 87/217 Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
- 87/252 Direttiva della Commissione, del 7 aprile 1987, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- 87/405 Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
- 87/416 Direttiva del Consiglio, del 21 luglio 1987, che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
- 88/180 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- 88/181 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

## ELENCO B

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE DI  
SOSTANZE PERICOLOSE

- 73/405 Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.
- 78/176 Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
- 78/659 Direttiva del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- 79/923 Direttiva del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.
- 80/68 Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
- 80/777 Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
- 82/176 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
- 82/242 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva n. 73/404/CEE.
- 82/243 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica la direttiva n. 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.
- 82/883 Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.
- 83/29 Direttiva del Consiglio, del 24 gennaio 1983, che modifica la direttiva n. 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
- 83/513 Direttiva del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.
- 84/156 Direttiva del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
- 84/491 Direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.
- 86/94 Direttiva del Consiglio, del 10 marzo 1986, recante seconda modifica della direttiva n. 73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detersivi.

- 86/278 Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- 88/347 Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva n. 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva n. 76/464/CEE.
- 89/428 Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.